

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante la sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato, il 23 dicembre 1977)

1. Riassunto

La presente proposta modificata tende a dare seguito alle modifiche suggerite dal Parlamento europeo in occasione della sua riunione del 16 dicembre 1977.

2. Modifica alla proposta di direttiva

2.1. L'articolo 1 è modificato come segue:

L'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue:

1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'ulteriore impiego delle sostanze elencate all'allegato II nei prodotti destinati all'alimentazione umana, *purché le stesse risultino, sinora, ammesse.*
2. Entro i *due* anni successivi alla notifica della presente direttiva, la Commissione esaminerà le deroghe di cui al paragrafo 1 e proporrà al Consiglio, *previa consultazione del comitato scientifico per le sostanze alimentari*, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 13. 12. 1977, pag. 3.